

D.D.G. n. 438



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie che sostituisce il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO l'art. 4 del sopra citato Reg.(UE) n. 1307/2013 c. 1 lett. h) che specifica, nella definizione di "prato permanente" o "pascolo permanente" anche quel terreno pascolabile che rientra, ove gli stati membri decidano in tal senso, nell'ambito delle prassi locali consolidate;

VISTI l'art. 7 del sopra citato Reg.(UE) n. 1307/2013 e il Reg. (UE) n. 639/2014, relativamente alle pratiche locali tradizionali (PLT) nel caso dei prati permanenti;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante "*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante "*Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1566 del 12 maggio 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020, e, in particolare l'art.2 c.6 che sostituisce la lettera d), dell'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituita come segue:

"d) Il trenta per cento della superficie per tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie";

VISTA la nota ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 relativa alle modalità operative per la trasmissione dei dati dell'aggiornamento SIPA per il censimento e la localizzazione geografica delle aree in cui sono attuate pratiche locali tradizionali legate al pascolo (PLT);

VISTA la nota n. 42569 del 5 giugno 2015 dell'Assessore all'Agricoltura *pro tempore* con la quale sono stati trasmessi ad AGEA, in riscontro alla sopra citata nota ACIU.2015.116, i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate alle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo;

VISTA la nota n. 36796 del 20 luglio 2016 dell'Assessore all'Agricoltura *pro tempore* con la quale sono stati trasmessi ad AGEA i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate alle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo a completamento e aggiornamento di quanto precedentemente inviato;

VISTA la nota del Ministero per le Politiche Agricole DGPIUE III n. 452 del 24 gennaio 2018, con la quale è stato richiesto ai servizi della Commissione europea un parere in materia di eleggibilità a premio delle superfici sulle quali sono attuate le pratiche locali tradizionali (PLT) anche per assicurare parità di trattamento fra gli agricoltori;

CONSIDERATA, alla luce di quanto espresso dalla Commissione Europea, la necessità di procedere ad una complessiva ricognizione delle superfici regionali oggetto di PLT al fine del loro inserimento nel SIPA (Sistema Informativo Parcelle Agricole) e al fine di assicurare parità di trattamento fra gli agricoltori;

CONSIDERATO che l'art. 2c. 1, lett. d) del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 n. 6513, stabilisce che, ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto le superfici a prato permanente di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013 comprendono anche le superfici sulle quali sono svolte le PLT di cui al Reg. (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'organismo di coordinamento (AGEA) di cui all'art.7 p.4 del Reg. (UE) n. 1306/2013 nel sistema informativo SIPA su indicazione da parte delle Regioni e Province Autonome;

CONSIDERATE le disposizioni dell'area di coordinamento AGEA trasmesse con nota ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 relative alle modalità operative per la trasmissione dei dati dell'aggiornamento SIPA per il censimento e la localizzazione geografica delle aree in cui sono attuate pratiche locali tradizionali legate al pascolo (PLT);

CONSIDERATO che nelle precedenti comunicazioni assessoriali sono stati riscontrati, sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli beneficiari nei relativi fascicoli aziendali, i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate dalle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo;

VISTA la circolare Agea prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019 che comunica l'introduzione del layer grafico delle pratiche locali tradizionali (PLT), descrivendo le modalità di costituzione dell'impianto iniziale e del successivo aggiornamento;

VISTA la circolare Agea n. 43049 del 14 maggio 2019, avente ad oggetto la "Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2015, legge 241/90 e legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale" che stabilisce le modalità di applicazione degli esiti del controllo a seguito dell'aggiornamento grafico ("refresh");

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera e) del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, il quale stabilisce che le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 639/2014 siano individuate dall'Organismo di Coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) su indicazione da parte della Regione o Provincia autonoma competente;

VISTA la circolare Agea prot. n. 20254 dell'11/03/2020 che riporta integrazioni alla circolare Agea prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019, ampliando le modalità di censimento delle zone interessate dall'esercizio di pratiche locali tradizionali ai sensi dell'articolo 7 del Reg. UE n. 639/2014 (PLT);

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2014/2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (c) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con decisioni C (2016) n. 8969 del 20/12/2016, C (2017) 7946 final del 27/11/2017, C (2018) 615 final del 30 gennaio 2018 (Versione 4.0), C (2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 (versione 5.0), C (2019) 9229 final del 16/12/2019 (Versione 7.0), C (2020) 4912 final del 13/08/2020 (Versione 8.0), C (2020) 8655 dell'1 dicembre 2020 (Versione 9.1), C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia; C(2023) 2753 final del 19 aprile 2023 che approva la versione 11.1 del PSR Sicilia; C(2023) 8207 finale che approva la versione 12.1

VISTO il DM 4 agosto 2023 n. 410739 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.”

VISTO il Piano Strategico Nazionale PAC approvato con decisione C(2023) 6990 del 23/10/2023;

VISTO il manuale utente per la “Gestione delle pratiche locali tradizionali” versione 4.0 del 17/04/2019;

VISTA la circolare Agea prot. n. 97806 dell'30/12/2023 che Disciplina la gestione e i controlli. Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 25772 del 6 aprile 2023, e l' allegato 1 della presente circolare.

RITENUTO che tutte le superfici ricadenti nel nuovo layer “PLT Potenziali”, qualora siano oggetto di domande di premio, saranno considerate ammissibili solo a fronte dell'invio da parte del beneficiario di foto geotaggate che ne attestino il pascolamento;

CONSIDERATO che le foto geotaggate devono essere di adeguata qualità, poiché nei casi di dubbia valutazione, le superfici in questione saranno sottoposte a verifiche in campo;

RITENUTO che qualora le superfici incluse nel layer “PLT Potenziali” non vengano dichiarate in una domanda per almeno 2 anni consecutivi a partire dall'anno 2024, le stesse saranno definitivamente escluse dal layer delle “PLT Potenziali” e non potranno più essere richieste a premio;

CONSIDERATO che il Servizio 1, avvalendosi della collaborazione dell'Area 3 del Dipartimento regionale Agricoltura, ha valutato le PLT facenti parte dei Layer “PLT Amministrativo”, “PLT Potenziali” e “PLT richieste in domanda nel 2023”, anche ai fini del consolidamento del Layer “PLT 2023-2027”;

CONSIDERATO che, anche alla luce degli esiti degli Audit svolti dai servizi della Commissione, occorre procedere all'eliminazione definitiva dal layer “PLT 2023-2027” delle geometrie più piccole o pari a mq 2000;

TENUTO CONTO che, per quanto sopra riportato, l'attività istruttoria ha determinato l'esclusione dei poligoni più piccoli o pari a mq 2000 che non siano contigui ad altre superfici già consolidate come PLT;

VISTO il D.P. Reg. n° 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 91 del 10/02/2023;

VISTO il D.D.G. n. 2432 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito al Dr. Maurizio Varagona l'incarico di Dirigente del Servizio 1 “Agroecologia e Agricoltura Biologica”;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione della nuova e precedente programmazione;

VISTA la Legge regionale 16/01/2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;

VISTA la Legge regionale 16/01/2024, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2024, ” Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2024-2026 Decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2 Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”.

TENUTO conto che, per quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni e condizioni previste nella circolare AGEA n. 97806 del 30/12/2023 e in ogni caso alle disposizioni normative vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni

CONSIDERATO l'obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 98 comma 6 della L.r. n. 9 del 7 maggio 2015;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge,

DECRETA

Articolo 1

Le superfici valutate come Pratiche locali tradizionali (PLT) fanno riferimento a:

- “prati permanenti” - parcelle agricole con predominanza di copertura erbosa;
- ”superfici tradizionalmente pascolate” - parcelle agricole nelle quali la copertura erbosa non è predominante.

L'ammissibilità delle superfici PLT è stata determinata dal carattere tradizionale del loro pascolamento e dal loro effettivo utilizzo tramite il pascolamento stesso.

Le superfici riconosciute come PLT risultano essere state sottoposte ad istruttoria e relativa validazione con rispettiva percentuale di ammissibilità (30% o 50%), in conformità alle direttive ed alla modalità previste dalle normative vigenti.

Articolo 2

Tra le superfici a prato permanente vengono comprese anche le ”superfici tradizionalmente pascolate” considerando anche i terreni dove l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti ma che fanno parte di pratiche locali consolidate in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del regolamento UE n. 639/2014. In quest'ultimo caso la percentuale di ammissibilità è stata elevata al 50% se sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee, tradizionalmente pascolate, che unitamente all'erba ed alle essenze erbacee, arbustive e arboree accessibili e appetibili da foraggio, coprono oltre il 50% della superficie.

Le superfici valutate come pratiche locali consolidate soddisfano i seguenti requisiti:

- Accessibili agli animali;
- Possono essere pascolate.

Articolo 3

L'attività istruttoria svolta nel mese di gennaio 2024, eseguita secondo le direttive impartite con la circolare AGEA n. 97806 del 30/12/2023, ha determinato le validazioni e le esclusioni dei poligoni PLT come da tabella che segue

Layer	Poligoni			Superfici mq		
	PLT totali	PLT < 2000 mq	PLT Validate	PLT totali	PLT < 2000 mq	PLT Validate
PLT potenziali	254.239	37.931	216.308	576.566.774	9.854.244	566.712.531
PLT Proposte 2023	11.143	3.278	7.865	33.845.999	496.639	33.349.360
PLT Amministrativo	69.763	8.710	61.053	773.741.898	3.372.298	770.369.600
Totali	335.145	49.919	285.226	1.384.154.671	13.723.181	1.370.431.491

Articolo 4

Le superfici ricadenti nel nuovo layer “PLT Potenziali”, qualora siano oggetto di domande di premio, saranno considerate ammissibili solo a fronte dell'invio da parte del beneficiario di foto geotaggate, di adeguata qualità, che ne attestino il pascolamento. Inoltre qualora tali superfici non vengano dichiarate in una domanda per almeno 2 anni consecutivi a partire dall'anno 2024, le stesse saranno definitivamente escluse dal layer delle “PLT Potenziali” e non potranno più essere richieste a premio.

Articolo 5

La percentuale di controllo per l'individuazione delle superfici PLT incluse nel layer amministrativo dovrà essere almeno del 7% così distribuita:

- 5% in relazione ai poligoni richiesti a premio in ciascun anno di domanda;
- 2% in relazione ai poligoni inclusi nel suddetto layer ma non richiesti a premio nell'anno di domanda.

Si precisa che i controlli in questione dovranno essere eseguiti con controlli in loco o con altri rilievi e dati almeno equivalenti di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera f), del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per verificare che effettivamente abbiano le caratteristiche proprie delle PLT e sia esercitata l'attività di pascolamento.

Articolo 6

Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni e condizioni previste nella circolare AGEA n. 97806 del 30/12/2023 e in ogni caso alle disposizioni normative vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso via posta elettronica certificata per quanto di competenza ad AGEA, unitamente ai dati riportanti gli esiti istruttori secondo le modalità di cui all'allegato 1 della circolare AGEA n. 97806 del 30/12/2023 "Specifiche per la trasmissione da parte delle ADG dei dati territoriali ai fini dell'aggiornamento della banca dati SIAN".

Articolo 8

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2022 nell'apposita sezione dedicata alla nuova programmazione PAC 2023/2027 e sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, Dipartimento regionale Agricoltura, ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art.98 comma 6, della legge regionale n. 9/2015.

Palermo, lì 08/02/2024

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.LGS n. 39/1993 e ss.mm.ii